

COMUNE DI CARINI
(PROVINCIA DI PALERMO)

51

425°
ARCH.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Allegato:

DEL 3 MAR 1987

Modifica Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche.

millenovecentonovantasei, addì VENTICINQUE alle ore 20,55 del
FEBBRAIO nella Sala delle adunanze della sede Comunale,
atto determinazione del Presidente PROF. CIRO GENOVA,
Consiglio comunale convocato ai sensi dell'art.19 della L.R.26 agosto
1977, si è riunito in seduta pubblica nelle persone dei Signori:

AMIA VINCENZO	11) PICONE NUNZIO
AGURSA GIUSEPPE ASSENTE	12) PREZZABILE SERAFINO ASSENTE
ALLINA DAMIANO	13) EVOLA VINCENZO
NICASTRI FRANCESCO ASSENTE	14) RUSSO FILIPPO
GENOVA CIRO	15) BADALAMENTI SALVATORE
FRANCO ANTONINO	16) AMATO SALVATORE
PUPURA CALOGERO ASSENTE	17) MIGNANO SALVATORE
PREZZABILE VINCENZO ASSENTE	18) RIVITUSO ANTONINO
AMIANO FULVIO	19) PIGNATO GIUSEPPE ASSENTE
CONIGLIARO FRANCESCO	20) CONIGLIARO MAURIZIO ASSENTE

non assenti i Consiglieri: AGURSA G.- NICASTRI F.- PUPURA C.-
PREZZABILE S.- PIGNATO G.- CONIGLIARO M;

alla seduta il Segretario Generale del Comune, Dott.

FRANCESCO

la Presidenza il Prof. GENOVA CIRO, Presidente del Consiglio
ha constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto
discusso.

ecc

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione dell'Assessore alle Finanze
ing. Giuseppe Monteleone.

VISTO il capo II del Decreto Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive
modificazioni ed integrazioni relativo alla tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione del tributo, approvato con
propria precedente deliberazione n. 57 del 4/4/95 approvato dal
CO.RE.CO. nella seduta del 27/4/95 con decisione nn. 6372/5739;

VISTA la L. 28.12.1995, n. 549, con la quale sono state introdotte
modifiche alla disciplina della tassa e in particolare:

A) la possibilit  per i Comuni:

- di non applicare la tassa sui passi carrabili;
- di esonerare le occupazioni permanenti con autovetture adibite a
trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ci  destinate, o di
commisurare la tassa alle superfici dei singoli posti assegnati;
- di attribuire alle deliberazioni in merito anche effetto retroattivo per
gli anni nei quali la tassa non sia stata applicata;
- di fissare nel regolamento un ammontare non superiore a L. 20.000 al di
sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente o temporanea non  
dovuta;
- di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o
retrattili;
- di rideterminare le tariffe delle varie fattispecie di occupazione purch 
l'aumento di ciascuna tariffa, fermi rimanendo i limiti minimi e massimi
previsti dal citato D. Lgs. 507/1993, non sia superiore al 5% della tariffa
applicata nel 1995;
- di deliberare, per le aree sulle quali vengono riscossi canoni di
concessione non ricognitori, la riduzione fino al 10% della tassa;

B) nuovi criteri per la determinazione delle superfici soggette a tassa, in
particolare per i passi carrabili;

C) la non applicazione della tassa per le occupazioni realizzate con
innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

VISTO l'art. 3 del D.L. 26.1.1996, n. 32, che ha differito al 29.2.96 il
termine per l'approvazione delle tariffe dei tributi comunali;

DATO ATTO che si rende pertanto necessario assumere determinazioni in
merito alle facolt  sopra descritte, ed adeguare il regolamento per
l'applicazione della tassa alle nuove disposizioni;

- ritenuto in particolare opportuno stabilire:

1) di non applicare la tassa sui passi carrabili, in considerazione del
fatto che la gestione del tributo, data l'entit  del gettito riscosso per
gli esercizi precedenti, risulta anti-economica all'ente attribuendo alla
determinazione effetto retroattivo 1/1/97 e che i passi carrabili sono
soggetti ad autorizzazione comunale o alle disposizioni relative previste
nel Codice della Strada;

2) di esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture
adibite a trasporto pubblico;

3) di fissare un importo minimo pari a L. 20.000 al di sotto del quale la
tassa non   dovuta attribuendo alla determinazione effetto retroattivo e
fermo restando che per i pagamenti gi  effettuati non si da luogo ad alcun
rimborso;

OGGETTO

Anno 19

Consiglio

alla segu

Modifi

di spa

SONC

1) Sig

2) Sig

3) Sig

ASSI

1) Sig

2) Si

SON

Si

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

DEL 25 FEB. 1997

~~CONFIDENTIAL~~

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Prof. Ciriaco De Mita)

Il Segretario Generale
(Dr. Francesco Pellicani)

Comune di Carini
Prov. Di Palermo

OGGETTO : Verbale congiunto della 1^ e 2^ Commissione consiliare.

L'anno 1997, addì venticinque del mese di febbraio alle ore 23,40 nella casa comunale, ufficio del presidente del consiglio comunale si sono riunite congiuntamente la prima e seconda commissione consiliare per il rilascio di parere sulla seguente proposta di deliberazione :

Modifica regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

SONO PRESENTI PER LA PRIMA COMMISSIONE:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1) Sig. Glaviano Fulvio | PRESIDENTE 1^ commissione |
| 2) Sig. Amato Salvatore | COMPONENTE |
| 3) Sig : Balsamo Antonino | CoMPONENTE |

ASSENTI :

- 1) Sig. Purpura Calogero
- 2) Sig. Prezzabile Serafino

SONO PRESENTI PER LA SECONDA COMMISSIONE :

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1) Sig. Rivituso Antonino | PRESIDENTE |
| 2) Sig. Genova Ciro | COMPONENTE |
| 3) SIG. Picone Nunzio | COMPONENTE |
| 4) SIG. Alamia Vincnezo | COMPONENTE |
| 5) Sig. Evola Vincenzo | COMPONENTE |

- 1) Il Presidente della 2^a Commissione sig. Rivituso Antonino da lettura della superiore proposta e illustra il relativo regolamento allegato e dopo ampia discussione i componenti della prima e seconda commissione esprime parere favorevole all'unanimità

Letto confermato e sottoscritto :

Lavorabile all'unanimità
Letto confermato e sottoscritto :

[Handwritten signatures and initials follow]

ALLEGATO AD ATTO G.C. N. 46 DEL 5.11.1987

REG. N. 1000
(Reg. N. 1000)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Prof. Ciro Genova)
COMUNE DI CARINI
PROVINCIA DI PALERMO

Il Segretario Generale
(Dr. Francesco Pellicano)

Prot. n. 3246

11.11.01.97

OGGETTO : RILASCIO PARERE

NOTIFICA A MEZZO MESSO

AL SIG. GLAVIANO FULVIO
PRESIDENTE I COMMISSIONE
CONSILIARE

AL SIG. RIVITUSO ANTONINO
PRESIDENTE II COMMISSIONE
CONSILIARE

e.p.c. AL SIG. ASSESSORE ALLO SPORT
PROF. RANDAZZO ROSOLINO

SEDE

Con invito ad acquisire presso la Commissione da Lei presieduta il prescritto parere si trasmette la sottoelencata proposta di deliberazione

Si rappresenta l'urgenza dovendo iscrivere la stessa all'o.d.g. della prossima seduta del Consiglio Comunale.

- 1) Approvazione regolamento per la ripartizione delle somme assegnate ai componenti dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/93 ;
- 2) Modifica regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Distinti saluti

Allegata :
Proposta

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PROF. CIRO GENOVA



COMUNE DI CARINI

90044

PROVINCIA DI PALERMO

Prot. N.

31848

Allegati N.

li

8/10/1996

posta a nota N.

Div.

del

OGGETTO: Modifica regolamento TOSAP

Al Sig. Capo Ripartizione 2°

Rag. Vallone Rosario

S E D E

Al Sig. Capo Sezione Ufficio Tributi

Rag. Failla Rosa

S E D E

e, p, c,

Al Sig. Sindaco

S E D E

Al Sig. Assessore alle Finanze

S E D E

Con riferimento alla richiesta dell'Assessore alle Finanze, ing. Monteleone Giuseppe, prot.n.30715 del 30/9/96, relativa allo
oggetto, si invitano le SS.LL. a volere con cortese sollecitu-
dine provvedere a quanto richiesto.



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Pellicanò)

ALLEGATO AD ATTO G.C. N. 18

DEL

25 FEB. 1997

CONSIGLIERE ANZIANO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Prof. Ciro Genova)

Rag. Alvaro Vincenza

Il Segretario Generale
(Dr. Francesco Pellicanò)

COMUNE DI CARINI
Provincia di Palermo

Prot. N.

30715

li' 30 settembre 1996

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TOSAP.

AL SIG. CAPO RIPARTIZIONE II

AL FUNZIONARIO RESPONSABILE
TRIBUTI - Rag. Failla


p.c.: AL SIG. SINDACO

AL SIG. SEGRETARIO GENERALE

Si richiede di predisporre la proposta di deliberazione C.C. per la modifica del regolamento TOSAP avvalendosi della facoltà prevista dalla Legge 549/95 di esentare i passi carrabili dalla tassa, restando che l'apertura dei passi carrabili rimane soggetta ad autorizzazione e deve avvenire secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico comunale onde garantire il decoro urbano.

Inoltre, si richiede di prevedere nello stesso regolamento la regolarizzazione dei passi carrabili, già esistenti e dotati di autorizzazione, mediante apposizione di segnaletica predisposta allo scopo che verrà rilasciata dal Comune mediante il Corpo di Polizia Municipale.

Cordiali saluti.



L'ASSESSORE ALLE FINANZE
(Ing. Giuseppe Monteleone)

ALLEGATO AD ATTO G.C. N. 46 DEL 25 FEB 1997

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Prof. Oiro Genova)

Il Segretario Generale
(Dr. Francesco Pollicino)

CONSIGLIERE ANZIANO
(Alfonso Vincenzo)

COMUNE DI CARINI
Provincia di Palermo

Prot. N.

30715

li' 30 settembre 1996

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TOSAP.

AL SIG. CAPO RIPARTIZIONE II

AL FUNZIONARIO RESPONSABILE
TRIEMI - Rag. Failla


p.c.: AL SIG. SINDACO

AL SIG. SEGRETARIO GENERALE

Si richiede di predisporre la proposta di deliberazione C.C. per la modifica del regolamento TOSAP avvalendosi della facoltà prevista dalla Legge 549/95 di esentare i passi carrabili dalla tassa, fermo restando che l'apertura dei passi carrabili rimane soggetta ad autorizzazione e deve avvenire secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico comunale onde garantire il decoro urbano.

Inoltre, si richiede di prevedere nello stesso regolamento la regolarizzazione dei passi carrabili, già esistenti e dotati di autorizzazione, mediante apposizione di segnaletica predisposta allo scopo che verrà rilasciata dal Comune mediante il Corpo di Polizia Municipale.

Cordiali saluti.



L'ASSESSORE ALLE FINANZE
(Ing. Giuseppe Monteleone)

ALLEGATO AD ATTO G.C. N. 46 DEL 25 FEB 1997

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Prof. Orio Genovese)

Il Segretario Generale
(Dr. Francesco Pelligrano)

CONSIGLIERE ANZIANO
(Alfano Vincenzo)

COMUNE DI CARINI
(PROVINCIA DI PALERMO)

PROT. N.

5535

LI', 12/02/1996

OGGETTO: LEGGE FINANZIARIA 1996 - INDICAZIONI PER MODIFICA
REGOLAMENTO TOSAP - RISPONDA A NOTA PROT. 5/R dell'11/1/96

AL CAPO UFFICIO TRIBUTI

E, P.C.

AL SIG. SEGRETARIO GENERALE

AL CAPO RIPARTIZIONE 2^

ALLA GIUNTA COMUNALE

Si chiede di provvedere a predisporre proposta di
deliberazione C.C. per stabilire:

- A) LA NON APPLICAZIONE DELLA TOSAP AI PASSI CARRABILI;
- B) ESONERARE DALLE TASSE LE OCCUPAZIONI PERMANENTI CON
AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO O PRIVATO NELLE AREE
PUBBLICHE A CIO' DESTINATE;
- C) PRELLEVARE NEL REGOLAMENTO LA SOMMA DI L. 20.000 (VENTIMILA) AL
DI SOTTO DELLA QUALE LA TASSA NON E' DOVUTA.

IL VICE PRESIDENTE ALLE FINANZE
(ING. MONTELEONE GIUSEPPE)

IL SINDACO
(ON. MANNINO ANTONINO)


finan96.1et/ing

ALLEGATO AD ATTO G.C. N. 56 DEL 25 FEB. 1997

IL CONSIGLIERE AMMINISTRATIVO
(RAG. MARIA VINCENZO)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Prof. Ziro Genova)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Francesco Pellicani)



COMUNE DI CARINI

90044

PROVINCIA DI PALERMO

prot. n. 30/R

n. 30/01/97

OGGETTO: Trasmissione proposta di deliberazione: modifica regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

AL SIG. SEGRETARIO GENERALE

SEDE

Per i relativi provvedimenti di competenza, in allegato si trasmette, la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Funzionario Responsabile

(Rag. Rosa Falla)

Il Capo Rip. II

(Rag. Rosario Vellano)

ALLEGATO AD ATTO G.C. N. 42 DEL 25 FEB 1997

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Rag. Maria Vincenzo)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Prof. Ugo Genova)

Il Segretario Comunale
(Dr. Francesco Pellicano)

ALLEGATO AD ATTO G.C. N. 46 DEL 25 FEB. 1997

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco
Prof. Mario Caviglioli

CONSIGLIO
(Prof. Mario Caviglioli)

Il Segretario Generale
(Dr. Francesco P. 1997)



REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE

DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

T.O.S.A.P.


AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL

DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993, N° 507

MODIFICATO CON SUCCESSIVO

DECRETO LEGISLATIVO 28 DICEMBRE 1993, N° 566





COMUNE DI CARINI

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 -

ISTITUZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E' istituita nel Comune di Carini la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Decreto Legislativo del 15/11/1993, n° 507, modificato con successivo Decreto Legislativo 28/12/1993, n° 566 e con successiva Legge 28.12.1995 n. 549, secondo le categorie, le zone e le tariffe riportate nel presente regolamento o che successivamente verranno modificate dal consiglio Comunale, in ottemperanza al terzo e quarto comma dell'art. 40 del citato Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507.


Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento e delle relative tariffe si dà atto che il Comune, in base alla popolazione residente al 31/12/1992, che era di 21.712 abitanti, è classificato alla "Quarta Classe" (comuni di oltre 10 mila a 30 mila abitanti).

- ART.2 -

OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al precedente comma, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste



in essere con costituzione e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione od iniziativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate sulle aree private sulle quali risulta gravata, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali, che attraversano il centro abitato, sono soggette all'imposizione da parte del comune medesimo, giusto quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 35 del D. Lgs. 507/93, come modificato dall'art. 1 del citato D. Lgs. 566/93.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, della Provincia e del Comune o al demanio statale.

- ART. 3 -

SOGGETTO PASSIVO

La tassa è dovuta al Comune dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

- ART. 4 -

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono:

- a) - permanenti quelle di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto concessionario, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) temporanee: le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito in origine, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del venti per cento.



CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E
DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE

Agli effetti dell'applicazione della tassa la stessa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, in particolare:

a) - le strade, gli spazi e le altre pubbliche, indicate nell'art. 38 del D. Lgs. 507/93, sono classificate, giusta delibera di C.C. N° 52 del 30.3.95, divenuta esecutiva con decisione del CO.RE.CO. N° 547 del 27/4/95, in tre categorie.

Le relative tariffe sono determinate come appresso:

- PRIMA CATEGORIA, con tariffa in misura pari a quella stabilita con D. L. Lgs. 507/93;
- SECONDA CATEGORIA, pari al 50% della Prima Categoria;
- TERZA CATEGORIA, pari al 70% della Prima Categoria;


b) - le località indicate nell'art. 48 del D. Lgs. 507/93, sono classificate, giusta delibera di C.C. n. 52 del 30/3/95 divenuta esecutiva con decisione del CO.RE.CO. n. 547 del 27/4/95 in tre categorie e precisamente:

- 1^ CATEGORIA - CARINI E VILLAGRAZIA ZONA "B"
- 2^ CATEGORIA - CARINI E VILLAGRAZIA ZONA "C"
- 3^ CATEGORIA - Tutte le rimanenti strade, piazze ed aree pubbliche non ricadenti nelle prime due categorie.

DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa è commisurata alla quantità di suolo occupato, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento (tratto di strada o porzione di area pubblica) siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le occupazioni di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93 effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal precedente art. ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente.



Le superfici eccedenti i mille mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate al 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate come appresso:

- in ragione del 50% sino a cento metri quadrati;
- in ragione del 25% per la parte eccedente i cento metri quadrati e fino a mille metri quadrati;
- in ragione del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;


La tassa è determinata in base alle misure contemplate dai successivi articoli.

- Art. 7 -

ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa;

- a) - le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del T.U. delle imposte su redditi, approvato con D.P.R. 9/7/86, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) - le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste della bandiera;
- c) - le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a esse assegnate;
- d) - le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;



- e) - le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) - le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) - gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) - i passi carrabili in genere;
- i) - le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate con decorrenza retroattiva;
- l) - le occupazioni con tende o simili, fisse o retratili;
- m) - la non applicazione della tassa per le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi con effetto retroattivo.

CAPO SECONDO

DOMANDA DI CONCESSIONE - ISTRUTTORIA - CONCESSIONE - REVOCA
SCADENZA - RINUNZIA - OCCUPAZIONI ABUSIVE


- ART. 8 -

DOMANDA DI CONCESSIONE

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche o tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, comunque formatesi, deve farne domanda al Comune, su carta legale ed indicando, oltre alle proprie generalità, domicilio e codice fiscale, il motivo dell'occupazione e la durata di essa nonché la superficie che intende occupare.

La domanda dovrà essere corredata da grafici, disegni, fotografie, progetti etc., il tutto secondo le istruzioni dei competenti Uffici comunali.

In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza.



Costituisce tuttavia preferenza la richiesta dei titolari di negozi che chiedono la concessione dell'area antistante il negozio stesso per la esposizione della loro merce ed a parità di condizioni i residenti nel Comune.

- ART. 9 -

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Le domande saranno sottoposte, ove occorra, ai pareri della Commissione edilizia e degli Uffici comunali interessati (Ufficio Tecnico Ufficio di P.U., Ufficio annona etc.) e saranno sottoposte all'esame ed approvazione della Giunta Comunale.

Nell'istruttoria della domanda, gli Uffici Comunali in sede di parere dovranno tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, specie per quanto attiene alle richieste di occupazioni di marciapiedi, piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiedi, di aree e spazi frangenti negozi, con l'osservanza delle specifiche disposizioni del codice della strada.


- ART. 10 -

CONCESSIONI - DISCIPLINARE

L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di tratti di aree private, gravate da servitù di pubblico passaggio, non potrà aver luogo, se non dietro concessione comunale.

Le concessioni per occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo di aree e spazi pubblici, comunque effettuate con o senza impianti ed opere che possono menomare la buona conservazione delle aree pubbliche, sono precedute ed accompagnate da apposito disciplinare contenente le modalità, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione ed alla realizzazione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

Nel caso in cui sarà ritenuto necessario la concessione potrà essere subordinata alla stipulazione di apposito contratto, soggetto a registrazione, le cui spese sono a carico esclusivo del concessionario.



Il non accoglimento della richiesta di concessione rientra nel potere discrezionale del Comune e dà diritto al richiedente di ottenere il rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria, previa detrazione delle spese sostenute e documentate.

In presenza di occupazioni che debbono essere precedute da lavori che comporteranno la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni ai beni comunali o a terzi, o infine, in particolari circostanze che lo giustifichino, gli uffici comunali competenti potranno prescrivere il versamento di un deposito cauzionale in denaro adeguato al caso, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attivazione della stessa.

- ART. 11 -

CARATTERE DELLA CONCESSIONE

La concessione viene concessa in via precaria, a titolo personale e non trasferibile, se compatibilmente con le disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Può essere consentita la voltura, ad insindacabile giudizio della Giunta comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.

L'atto di concessione comunale all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo egli procurarsi, a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità, eventuali licenze, autorizzazioni e concessioni prescritte (edilizie, commerciali, di pubblica sicurezza, etc.) e che a richiesta dovrà esibire.

A tal uopo, la concessione può essere subordinata alla preventiva dimostrazione, da parte dell'interessato, di essere in possesso delle evidenziate e prescritte licenze, autorizzazioni e concessioni.

In tutti i casi la concessione si intende accordata:

- a) - fatti salvi e senza pregiudizi dei diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione.
- c) con facoltà del Comune di imporre nuove condizioni e prescrizioni, anche durante il corso della concessione stessa, nonché allo spostamento, la rimozione di impianti e di strutture e ciò senza obbligo di indennizzo.

- ART. 12 -


OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Eventuali lavori, opere e manufatti in genere dovranno essere eseguiti in conformità agli elaborati, facenti parte integrante della concessione e comunque in conformità a tutte le prescrizioni impartite dagli Uffici Comunali.

Tutto il materiale di risulta dovrà essere sgomberato, a cura e spese del concessionario, ed avviato a discarica entro i tempi che gli Uffici Comunali indicheranno e comunque entro l'arco della giornata. E' fatto obbligo al concessionario di provvedere al ripristino delle aree interessate e quelle limitrofe e non occupate.

Durante l'esecuzione delle opere e durante l'intero periodo di validà della concessione il concessionario non dovrà in alcun modo intralciare il traffico, sia esso veicolare che pedonale, adottando tutte le precauzioni per evitare e scongiurare ogni e qualsiasi danno ed inconveniente, anche verso i terzi.

In caso di scavi aperti, durante le ore notturne, questi dovranno essere opportunamente segnalati e transennati, al fine di scongiurare pericoli alla pubblica e privata incolumità, restando l'Amministrazione Comunale ed i suoi Uffici sollevati da ogni e qualsiasi danno e responsabilità.



In caso in cui eventuali lavori da eseguirsi dovessero interessare vie, piazze ed aree principali, gli Uffici Comunali competenti potranno imporre, ad insindacabile giudizio, che gli interventi stessi dovranno essere realizzati durante le ore notturne, senza arrecare alcun disturbo alla quiete pubblica e senza intralciare l'eventuale traffico, con obbligo di ripristino e di pulizia delle relative aree all'alba.

Nessun diritto ad indennità e/o refusione spetta al concessionario per eventuali danni che dovessero verificarsi ai manufatti ed opere di sua pertinenza causati dal Comune e dai suoi mezzi.

- ART. 13 -

REVOCA DELLA CONCESSIONE

E' facoltà della Giunta Comunale revocare, in qualsiasi momento, la concessione, quando lo richiedono ragioni di interesse pubblico, da valutarsi a giudizio insindacabile della medesima Giunta Comunale, nel qual caso il concessionario ha diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

La concessione potrà essere altresì revocata per inosservanza degli obblighi assunti, delle prescrizioni impartite dagli Uffici Comunali e delle norme legislative sia locali che generali.

In entrambi i casi il concessionario potrà avanzare pretese di qualsiasi genere, indennizzi o compensi di sorta, a qualsiasi titolo, anche per eventuali manufatti esistenti, i quali, ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale, potranno essere incamerati nel patrimonio disponibile del Comune o fatti sgomberare a cura e spese del concessionario.

La concessione potrà, inoltre, essere revocata quando lo consigliano ragioni di opportunità dalle quali esuli ogni fine di pubblico interesse.

In tal caso gli eventuali manufatti, insistenti sulle aree comunali, potranno, ad insindacabile giudizio del Comune, essere incamerati nel patrimonio disponibile del Comune, nel qual caso al concessionario spetterà solamente una indennità che verrà stabilita dalla Giunta Comunale su valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale con i criteri di cui alla legge 25 giugno 1895, n. 2359, o fatti sgomberare a cura e spese del concessionario medesimo.

In caso di revoca per inadempienza al presente regolamento ed al disciplinare al concessionario verrà applicata una penalità nella misura da due a quattro annualità della tassa O.S.A.P. vigente al momento della inadempienza, con obbligo di versarla nelle Casse comunali entro i termini indicati nel provvedimento di revoca. Qualora nei termini suddetti il concessionario non vi ottemperasse il Comune è facultato a riscuoterla con i privilegi fiscali.

Comunque il concessionario è obbligato ad eseguire e a completare tutti i lavori imposti entro i termini perentori indicati nel provvedimento di revoca. Qualora nei suddetti termini il concessionario non ottemperasse a tali obblighi vi provvederà direttamente il Comune, con facoltà di riscuotere le relative spese con i privilegi fiscali, in danno del concessionario inadempiente.


- ART. 14 -

SCADENZA E RINUNZIA DELLA CONCESSIONE

Verificandosi la scadenza o la rinunzia della concessione, il concessionario, lascerà libero il suolo, il soprasuolo ed il sottosuolo fruito, provvedendo al ripristino dei luoghi, degli scavi e del suolo manomessi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di scadenza o di rinunzia.

Qualora nel termine suddetto il concessionario non ottemperasse all'obbligo di sgombero e ripristino dei luoghi i lavori necessari verranno eseguiti direttamente dal Comune in danno del concessionario inadempiente con ogni facoltà di poter riscuotere le relative spese con i privilegi fiscali.

Tutti i manufatti insistenti sulle aree concesse alla scadenza della concessione potranno essere incamerati, ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale, nel patrimonio disponibile del Comune, spettando al concessionario solamente una indennità da valutarsi dall'Ufficio tecnico Comunale con i criteri di cui alla legge 25 giugno 1895, n° 2359, o fatti sgomberare a cura e spese del concessionario.





OCCUPAZIONI ABUSIVE

Le occupazioni effettuate senza il prescritto atto di concessione o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni vigenti sia penali che civili, in aggiunta al pagamento della "TOSAP" dovuta.

Per la loro cessazione si procederà nei termini di cui all'art. 823, secondo comma, del Codice Civile.

Gli eventuali manufatti, a giudizio della Giunta Comunale, potranno eventualmente essere incamerati nel patrimonio disponibile del Comune senza obbligo di alcun indennizzo di qualsiasi genere.





DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

- ART. 16 -

DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti del suolo pubblico la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa di cui appresso:

PRIMA	SECONDA	TERZA
CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
(a)	(b= a x 0.9)	(c= a x 0.7)
43.000	21.500	12.900

Per le occupazioni effettuate sulle aree per le quali vengono riscossi canoni di concessione non ricognitori, si applica la tariffa ridotta del 90% (novanta per cento).


- ART.17 -

DOMANDA DI CONCESSIONE E DISCIPLINARE

La concessione per l'occupazione di suolo pubblico o di area privata sulla quale risulta costituita servitù di pubblico passaggio, deve essere richiesta al Comune con istanza in bollo come contemplato dall'art. 8.

L'atto di concessione di occupazioni permanenti viene rilasciato, come previsto al precedente art. 10, ad acquisizione dei pareri previsti dall'art. 9 e dopo formale delibera di Giunta Comunale.

- ART. 18 -



SCADENZA E REVOCA


Le concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico scadono alla data stabilita dall'atto deliberativo, e se non indicata al 31 dicembre di ogni anno qualunque sia la data di inizio dell'avvenuta occupazione.

Per quanto attiene la scadenza e la revoca si rinvia a quanto contemplato dai precedenti articoli 13 e 14.

- ART. 19 -

PARTICOLARI OCCUPAZIONI PERMANENTI

Le occupazioni relative al sottosuolo e soprasuolo stradale, all'impianto ed esercizio dei distributori di carburanti ed apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi ed altri generi, nonché agli spazi ed aree pubbliche con condutture aeree, vengono definite in particolare nei successivi articoli.



DISCIPLINA DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO

- ART. 20 -


OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO

Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale sono tassate in ragione di anno sulla base delle tariffe annesse al presente Regolamento, in base ai criteri di seguito indicati: - la tassa per l'occupazione di suolo e sottosuolo con condutture, cavi ed impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, ed è commisurata sulla base delle misure di cui appresso:

PRIMA	SECONDA	TERZA
CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
(a)	(b= a x 0.8)	(c= a x 0.6.)
375.000	187.500	112.500

per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa comunale è dovuta fino ad un massimo di 5 Km., e si applica sulla base delle misure di tariffa riportate di seguito:

PRIMA	SECONDA	TERZA
CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
200.000	100.000	60.000



per ogni chilometro o frazione superiore a 5 chilometri è dovuta una
maggiorazione del 20%.

L'applicazione della tassa non esonera dell'obbligo di rimborsare al Comune le spese sostenute per rimettere in pristino le aree comunali o le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio;

Quando gli utenti eseguono i lavori di riparazioni, derivazioni o altro, cagionando danni alle opere stradali e non, sono sempre obbligati a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsare il Comune.

Il Comune ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in collettori o in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti. Inoltre il Comune ha diritto di imporre un contributo una volta tanto nelle spese di realizzazione dei collettori e delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.


- Art.21 -

REVOCA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni del sottosuolo e del soprasuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata anticipatamente, esclusa qualsiasi altra indennità.

CAPO QUINTO
DISTRIBUTORI CARBURANTI E TABACCHI



- Art.22 -

DISTRIBUTORI CARBURANTI

Per l'impianto ed esercizio di distributori carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e le conseguenti occupazioni di suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale.

Agli effetti dell'applicazione della tassa la stessa è graduata secondo l'importanza della località ove sono situati gli impianti medesimi, in conformità a quanto statuito con Delibera del Consiglio Comunale n°52 del 30/3/95, riscontrata dal CO.RE.CO. con decisione n.547 del 27/4/95.

La tariffa è determinata come appresso:

CENTRO	ZONA	ZONE
ABITATO	LIMITROFA	PERIFERICHE
76.000	46.000	20.000


La tassa si applica ai distributori muniti di un solo serbatoio interrato di capacità non eccedente i 3 mila litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione.

E' ammessa la tolleranza del cinque per cento.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di difendere capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita come in precedeza, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.



La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. quattro, comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione permanenti in base alla tariffa allegata, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

- Art.23 -

DISTRIBUTORI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e le conseguenti occupazioni del suolo e soprasuolo è dovuta una tassa annuale, in base alle misure di tariffe di cui appresso:

CENTRO	ZONA	ZONE
ABITATO	LIMITROFA	PERIFERICHE
20.000	15.000	10.000

CAPO SESTO
OCCUPAZIONI TEMPORANEE



- ART.24 -

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono di tipo temporanee.

La tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

La tassa si applica a metro quadrato in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui appresso:

PRIMA	SECONDA	TERZA
CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
(a)	$(b = a \times 0.8)$	$(c = a \times 0.6)$
3.000	1.500	900

Le misure di tariffa non possono comunque essere inferiori, pur applicando alle stesse qualsiasi forma di riduzione, a f.150 per giorno così come previsto per i comuni appartenenti alla classe IV.

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa viene ridotta del venti per cento.

Le tariffe per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo sono ridotte del cinquanta per cento.


Sono ridotte al cinquanta per cento le occupazioni del suolo e del soprasuolo stradale con conduttore, cavi ed impianti in genere.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Le tariffe, di cui in precedenza, sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

- ART. 25 -

SPETTACOLI VIAGGIANTI



Per le occupazioni del suolo pubblico poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono ridotte dell'ottanta per cento.

- Art. 26 -

AUTOVETTURE DA PIAZZA

- Art. 27 -

MANIFESTAZIONI POLITICO- CULTURALI

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico - culturali si applica la tariffa ridotta del ottanta per cento (ottanta per cento 80%)

- ART. 28 -

OCCUPAZIONI RICORRENTI

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del cinquanta per cento. Parimenti sono ridotte del 50% le occupazioni realizzate per l'esercizio delle attività edilizie.

- Art. 29 -

OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, aventi carattere temporaneo di durata non superiore a trenta giorni, fino ad un chilometro lineare la tassa è applicata in misura forfettaria in base alla tariffa di cui appresso:




PRIMA CATEGORIA (a)	SECONDA CATEGORIA (b= a x 0.8)	TERZA CATEGORIA (c= a x 0.6)
30.000	24.000	18.000

Per le occupazioni superiori al chilometro la tassa è aumentata del cinquanta per cento 50% per ogni chilometro o frazione.

Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni la tassa è aumentata come segue:

- durata non superiore a 90 giorni: 10%
- durata superiore a 90 giorni e fino a 180 gg.: 50%
- durata superiore a centottanta giorni: 100%



DENUNCIA, VERSAMENTO DELLA TASSA ACCERTAMENTI, RIMBORSI,
RISCOSSIONE COATTIVA, SANZIONI ETC.

- Art.30 -

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico di cui all'art.39 del D.Leg.vo 507/93 gli interessati debbono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e dal medesimo messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici.

La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura della tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.


Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

L'attestato deve essere alligato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui in precedenza, non sussiste per i successivi anni, semprechè non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui appresso.

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere e con seggiovie e funivie, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.



Il pagamento della tassa permanente deve essere effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Non si fa luogo al versamento se la tassa dovuta non è superiore a f. 20.000.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente comma, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa temporanea può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto, da effettuarsi tramite l'agente di polizia municipale incaricato al controllo delle occupazioni di suolo pubblico comunale che rilascerà apposita ricevuta da staccarsi da apposito bollettario a madre e figlia preventivamente vidimato dal Segretario Generale come dettato dal Decreto 26 Aprile 1994.

- Art.31 -

ACCERTAMENTI

Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune ed accettata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al terzultimo comma del precedente articolo, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le sopratasse e gli interessi liquidati ed il termine di 60 giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che di Ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

- ART. 32 -

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.58 del D.P.R. 28 gennaio 1968, n.43, in un'unica soluzione.

Si applica l'art.2752 del Codice Civile.

- ART.33 -

RIMBORSI

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.



SANZIONI

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sopratassa pari al cento per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sopratassa pari al venti per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nei precedenti sono ridotte rispettivamente al cinquanta per cento e al dieci per cento.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.4.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

- ART.35 -

INTERESSI


Sia sulle somme rimborsate ai contribuenti sia sulle somme dovute da questi al Comune a titolo di tassa e sopratassa si applicano gli interessi in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto.

- ART.36 -

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il comune, nel caso di gestione diretta designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il comune comunica alla Direzione Centrale per la F.L. del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.



- ART. 37 -

GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è effettuata in forma diretta dal Comune.

Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione la gestione del servizio medesimo ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, terzo comma, lettera c), della legge 8/6/1990, n°142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D. Leg. vo del 15/11/1993, n. 507.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

- ART. 38 -

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo.

L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di tassa e relativi accessori, con facoltà di stabilire in favore del Comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.

L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi relativi all'anno di riferimento, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora del 7% semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14/04/1910, n.639.

Nel caso di variazione di tariffe superiori al 10% deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

- ART.39 -

DURATA DELLA CONCESSIONE


La concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ha la durata massima di sei anni.

Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.

- ART.40 -

CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.32 del D.Leg.vo 15/11/93, n°507, viene effettuato in conformità all'art.56 della legge 8/6/1990, n°142, e previa adozione di apposito capitolato d'onori, mediante licitazione privata ai sensi dell'art.89 del R.D. 23/5/1924, n°827, integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della legge 2/2/1973, n°14, e dell'art.2/bis del D.L. 2/3/89, n°65, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/4/89, n°155.



La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell'albo di cui al citato art.32 del D.Leg.vo 507/93 che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del Comune concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art.33 del citato D.Leg.vo 507/93. L'oggetto della licitazione è costituito dalla misura percentuale dell'aggio e dell'ammontare del minimo garantito.

L'iscrizione nell'albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze in data non anteriore a 90 giorni da quella in cui si svolge la gara.

I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4/1/1968, n°15, attestante che loro stessi e i soci della società che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente interessi in altre società partecipanti licitazione stessa; l'omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione, ove non sia iniziata la gestione o la decadenza della stessa a norma del successivo art.48, primo comma lettera d).

Quando almeno due licitazioni risultano infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilità di rinnovo.

Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio ed il minimo garantito sono determinati dal Comune con apposita convenzione.


- ART.41 -

INCOMPATIBILITA'

Fatti salvi le norme di cui al primo comma dell'art.29 del D.Leg.vo 507/93, non può essere conferita la concessione del servizio di accertamento e di riscossione della tassa O.S.A.P.:

- a) - ai consiglieri regionali, provinciali e comunali limitatamente nell'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;
- b - ai membri degli organi di controllo sugli atti del Comune che affida il servizio di concessione;

c) - al coniuge, ai parenti e agli affini fino al secondo grado, del sindaco dei consiglieri e degli assessori del Comune che affida il servizio in concessione.



- ART.42 -

DECADENZA

Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

- a) - per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui al successivo art.49;
- b) - per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- c) - per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
- d) - per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal quarto comma del precedente art.46;
- e) - per aver conferito il servizio in appalto a terzi;
- f) - per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dal precedente art.47.

La decadenza è richiesta dal Comune o d'ufficio da parte della Direzione Centrale per la F. L. del Ministero delle Finanze, ed è pronunciata, previa contestazione degli addebiti, con decreto del Ministero delle Finanze, sentito, ove occorra, il Prefetto.

Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il Sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

- ART.43 -

DISCIPLINA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procuratrice che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti nel precedente art.47; di ciò dovrà



essere fornita dichiarazione, a norma degli artt. 4, 20 e 25 della legge 4/1/1968, n° 15, al Comune assieme al deposito dell'atto di conferimento della procura.

Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario.

E' nulla la cessione del contratto a terzi.

A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10/6/1982, n.348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito.

In caso di mancato versamento delle somme dovute nel concessionario, il Comune può procedere a esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal R.D. 14/4/1910, n°639.


- ART.44 -

VIGILANZA

E' attribuito alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Ai fini di cui al precedente comma, il Comune è tenuto a inviare, entro trenta giorni dalla loro adozione, le delibere di approvazione del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il concessionario deve inviare il capitolato d'oneri e il contratto relativo alla gestione affidata in concessione.

La Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ove ritenga che le delibere concernenti il regolamento e le tariffe, il capitolato d'oneri ed il contratto siano contrari a disposizioni di legge ne chiede il riesame, ferma restando la loro esecutività.




In ordine alla gestione contabile della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si fa rinvio all'art.35 del D.Leg.vo 507/93.

La Direzione Centrale di cui al primo comma ha facoltà di richiedere al Comune o al suo concessionario atti o documenti inerenti la gestione del servizio.


Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare le disposizioni del D.Leg.vo 12/11/1993, al fine di assicurare la regolarità della gestione; la loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d'Ufficio dell'iscrizione all'albo di cui all'art.32 del citato D.Leg.vo 507/93 per il periodo in cui detta situazione perduri.

La Direzione Centrale per la Fiscalità Locale può disporre ispezioni sulla gestione diretta o in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa TOSAP, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia.



0

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE
DI SUOLO PUBBLICO COMUNALE



DISCIPLINARE
PER LA CONCESSIONE DI SUOLO ED AREA COMUNALE

Premesso:

- che il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
(codice fiscale _____) residente in
_____ Via _____ n° _____
nella qualità di _____


ha richiesto all'Amministrazione del Comune di Carini la concessione di una
porzione di area _____, ricadente in questa

in Via _____
della superficie di mq. _____, come indicato
negli elaborati grafici presentati, al fine di realizzare _____

- che la suddetta richiesta e gli elaborati grafici alligati hanno
riportato il visto / l'approvazione da parte degli organi di cui a seguito:

TUTTO CIO' PREMESSO

il sottoscritto, in osservanza alle norme contemplate nel vigente
Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di
Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), si impegna ad occupare, nei termini e
nei tempi contemplati dalla Delibera di Concessione, la porzione di area



ubicata in questa Via _____

con l'osservanza delle condizioni espresse dagli Organi di cui in precedenza, per gli scopi indicati in premessa e nella Delibera di Concessione, alle seguenti clausole e condizioni.

- ART. 1 -

L'occupazione verrà realizzata in conformità agli elaborati grafici assentiti dagli Organo Comunali e sarà mantenuta sempre in perfetta efficienza.

L'ubicazione verrà stabilita e picchettata dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale all'uopo delegato, il quale impartirà tutte le norme tecniche da adottarsi durante gli eventuali lavori da eseguirsi.

- ART.2 -

I lavori, le opere ed i manufatti in genere, eventualmente da realizzare, verranno eseguiti in conformità a tutte le norme regolamentari vigenti in materia e, in difetto, secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale e/o dal Comando di Polizia Urbana.

- ART.3 -


Tutto il materiale di risulta verrà trasportato, a cura e a spese del sottoscritto-concessionario, alla pubblica discarica, che si obbliga a ripristinare l'area interessata dall'occupazione e quelle limitrofe e non occupate.

- ART.4 -

Durante l'esecuzione delle opere e durante l'intero periodo di validità della concessione il sottoscritto non intralcerà il traffico, sia esso veicolare che pedonale, adottando tutte le precauzioni per evitare e scongiurare ogni e qualsiasi danno ed inconveniente, anche verso i terzi, ai manufatti di sottosuolo e di soprassuolo esistenti.

- ART.5 -

Nel caso dovessero rendersi necessari scavi aperti, durante le ore notturne, questi verranno opportunamente segnalati e transennati, al fine di scongiurare pericoli alla pubblica e privata incolumità, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.



- ART. 6 -

Nel caso in cui i lavori da eseguirsi interessano Vie, Piazze ed Aree cittadine, di notevole rilevanza, gli interventi verranno realizzati durante le ore notturne, senza arrecare alcun disturbo alla quiete pubblica e senza intralciare l'eventuale traffico, con obbligo di ripristino e di pulizia delle aree interessate e circostanti all'alba.

- ART.7 -

I lavori verranno iniziati entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo.

In difetto la concessione si intenderà perentoria, senza nulla a pretendere.

- ART.8 -

Nessun diritto ad indennità e/o refusione di spesa spetta al sottoscritto-concessionario per eventuali danni che dovessero causarsi alle opere di sottosuolo durante eventuali interventi adottati dal Comune o dai mezzi Comunali.

- ART.9 -


La concessione viene accettata a titolo precario, personale e non trasferibile se non compatibilmente con le norme del vigente Regolamento Comunale in materia.

- ART.10 -

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare, in qualsiasi momento, la concessione, quando lo richiedono ragioni di interesse pubblico, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale medesima.

La concessione potrà essere revocata per inosservanza degli obblighi assunti e delle norme legislative sia locali che generali.





In entrambi i casi, il sottoscritto-concessionario, non potrà avanzare pretese di qualsiasi genere, indennizzi o compensi di sorta, a qualsiasi titolo, anche per eventuali manufatti esistenti e realizzati, i quali, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, potranno essere incamerati nel patrimonio disponibile del Comune o fatti sgomberare e demoliti a cura e a spese del sottoscritto.

La presente concessione potrà, inoltre, essere revocata quanto lo consigliano ragioni di opportunità dai quali esuli ogni fine di pubblico interesse.

In tal caso al sottoscritto-concessionario spetterà solamente una indennità che verrà valutata dall'Ufficio Tecnico Comunale con i criteri di cui alla legge 25 giugno 1895, n°2359.


- ART.11 -

In caso di revoca di cui al secondo capoverso del precedente articolo (revoca per inadempienza agli obblighi assunti) al sottoscritto-concessionario potrà essere applicata una penalità nella misura da due a quattro annualità della tassa T.O.S.A.P., vigente al momento dell'inadempienza, a tal fine il sottoscritto-concessionario si obbliga a versarla nelle Casse Comunali entro il termine indicato nel provvedimento di revoca.

Qualora nel detto termine il sottoscritto-concessionario non vi ottemperasse l'Amministrazione Comunale sarà faculta e poterla riscuotere con i privilegi fiscali.

- ART.12 -

Il sottoscritto-concessionario assume piena, assoluta ed esclusiva responsabilità di fronte ai terzi per ogni e qualsiasi danno che dovesse dipendere dalla concessione medesima, sollevando l'Amministrazione Comunale dalle responsabilità che le potessero essere addebitate per il sussistere della concessione.



- ART.13-

Verificandosi la scadenza o la rinunzia della concessione, il sottoscritto-concessionario lascerà il suolo ed il sottosuolo fruito, provvedendo al ripristino dei luoghi, degli scavi e del suolo manomessi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di scadenza o di rinunzia.

Nel caso di revoca, contemplato dal precedente art.10, il sottoscritto-concessionario si obbliga ad eseguire e a completare tutti i lavori e le opere indicati nel provvedimento di revoca.

Qualora nel detto termine il sottoscritto-concessionario non ottemperasse a tali obblighi, provvederà direttamente il Comune, in danno del sottoscritto-concessionario, il quale riconoscerà tutte le spese così come notificate dall'Amministrazione Comunale concedente medesima, facoltandola a poterle riscuotere con i privilegi fiscali.

- ART.14 -


Quale corrispettivo dell'assentita concessione il sottoscritto-concessionario corrisponderà al Comune la tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) di cui al Decreto Legislativo 12 novembre 1993, nella misura della tariffa T.S.A.P., vigente durante il decorso della concessione medesima.

Carini, li _____

IN FEDE

(firma autenticata del concessionario)

INDICE




CAPO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	PAG. 1
- ART. 2 - OGGETTO DELLA TASSA	PAG. 1
- ART. 3 - SOGGETTO PASSIVO	PAG. 2
- ART. 4 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE	PAG. 2
- ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE	PAG. 3
- ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA TASSA	PAG. 4
- ART. 7 - ESENZIONI	PAG. 5

CAPO SECONDO

DOMANDA DI CONCESSIONE - ISTRUTTORIA - CONCESSIONE
REVOCA - SCADENZA - RINUNZIA - OCCUPAZIONI ABUSIVE

- ART. 8 - DOMANDA DI CONCESSIONE	PAG. 5
- ART. 9 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA	PAG. 6
- ART.10 - CONCESSIONI - DISCIPLINARE	PAG. 6
- ART.11 - CARATTERE DELLA CONCESSIONE	PAG. 7
- ART.12 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	PAG. 8
- ART.13 - REVOCA DELLA CONCESSIONE	PAG. 9
- ART.14 - SCADENZA E RINUNZIA DELLA CONCESSIONE	PAG. 10
- ART.15 - OCCUPAZIONI ABUSIVE	PAG. 11



CAPO TERZO

DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

- | | |
|--|---------|
| - ART.16 - DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI | PAG. 12 |
| - ART.17 - DOMANDA DI CONCESSIONE E DISCIPLINARE | PAG. 12 |
| - ART.18 - SCADENZA E REVOCA | PAG. 13 |
| - ART.19 - PARTICOLARI OCCUPAZIONI PERMANENTI | PAG. 13 |

CAPO QUARTO

DISCIPLINA DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

- | | |
|---|---------|
| - ART. 20 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO
E DEL SOPRASSUOLO | PAG. 14 |
| - ART. 21 - REVOCA DELLE CONCESSIONI | PAG. 15 |

CAPO QUINTO

DISTRIBUTORI CARBURANTI E TABACCHI

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| - ART. 22 - DISTRIBUTORI CARBURANTI | PAG. 16 |
| - ART. 23 - DISTRIBUTORI TABACCHI | PAG. 17 |


CAPO SESTO

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- | | |
|---|---------|
| - ART. 24 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE | PAG. 18 |
| - ART. 25 - SPETTACOLI VIAGGIANTI | PAG. 19 |
| - ART. 26 - AUTOVETTURE DA PIAZZA | PAG. 19 |
| - ART. 27 - MINIFESTAZIONI POLITICO-CULTURALI | PAG. 19 |
| - ART. 28 - OCCUPAZIONI RICORRENTI | PAG. 19 |
| - ART. 29 - OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO | PAG. 19 |



CAPO SETTIMO



DENUNCIA, VERSAMENTO DELLA TASSA, ACCERTAMENTI, RIMBORSI,
RISCOSSIONE COATTIVA, SANZIONI, ETC...

- ART. 30 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA	PAG. 21
- ART. 31 - ACCERTAMENTI	PAG. 22
- ART. 32 - RISCOSSIONE COATTIVA	PAG. 23
- ART. 33 - RIMBORSI	PAG. 23
- ART. 34 - SANZIONI	PAG. 23
- ART. 35 - INTERESSI	PAG. 24
- ART. 36 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	PAG. 24

CAPO OTTAVO


GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE

- ART. 37 - GESTIONE DEL SERVIZIO	PAG. 25
- ART. 38 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO	PAG. 26
- ART. 39 - DURATA DELLA CONCESSIONE	PAG. 26
- ART. 40 - CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE	PAG. 26
- ART. 41 - INCOMPATIBILITA'	PAG. 27
- ART. 42 - DECADENZA	PAG. 28
- ART. 43 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE	PAG. 28
- ART. 44 - VIGILANZA	PAG. 29

ALLIGATI

- ALLIGATO "A" - DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO ED AREA PUBBLICA (approvato con D.C. 560/85)	PAG. 31
--	---------

T A R I F F E
O C C U P A Z I O N I P E R M A N E N T I



A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima.....L.	<u>43.500</u>
Categoria seconda.....L.	<u>21.500</u>
Categoria terza.....L.	<u>12.900</u>

B) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Per ogni metro quadrato e per anno

Categoria prima.....L.	<u>375.000</u>
Categoria seconda.....L.	<u>187.500</u>
Categoria terza.....L.	<u>112.500</u>

C) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, scavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art.46 del D.Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata.

Per ogni Km. lineare o frazione e per anno:

Categoria prima.....L.	<u>375.000</u>
Categoria seconda.....L.	<u>187.500</u>
Categoria terza.....L.	<u>112.500</u>

D) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato.....L.	<u>20.000</u>
Zona limitrofa.....L.	<u>15.000</u>
Sobborghi e zone periferiche.....L.	<u>10.000</u>



e) Distributori di carburante:

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuato con le sole colonne montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un enosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato.....L.	<u>76.000</u>
Zona limitrofa.....L.	<u>46.000</u>
Sobborghi e zone periferiche.....L.	<u>20.000</u>

TARIFFE ED ALTRE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe sono ridotte dell'80%.

Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'Art. 47 del D.Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg:

Categoria prima.....L.	<u>30.000</u>
Categoria seconda.....L.	<u>24.000</u>
Categoria terza.....L.	<u>18.000</u>

b) oltre 1 km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.


Categoria prima.....L.	<u>45.000</u>
Categoria seconda.....L.	<u>32.000</u>
Categoria terza.....L.	<u>27.000</u>

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a) fino a 90 gg.	+ 30%
b) oltre i 90 gg.e fino a 180 gg.	+ 50%
c) di durata superiore a 180 gg.	+ 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.



COMUNE DI

RE, ATTRAZIONI E
VIAGGIANTI

CATEGORIA

za Base

50% giochi/spettacoli
viaggi - tariffa:
z. da 0 fino a 24 ore

OCCUPAZIONE DEL SUOLO			OCCUPAZIONI SOPRA IL SUOLO		
OCCUPAZIONI FINO A 14 GG.	OCCUPAZIONI DA 15 A 29 GG.	OCCUPAZIONI OLTRE 30 GG. O RICORRENTI	OCCUPAZIONI FINO A 14 GG.	OCCUPAZIONI DA 15 A 29 GG.	OCCUPAZIONI OLTRE 30 GG. O RICORRENTI
L. 3.000	L. 2.400	L. 1.500	L. 1.500	L. 1.200	L. 750
L. 600	L. 1.920	L. 300	L. 300	L. 240	L. 150
L. 150	L. 150	L. 150	L. 150	L. 240	L. 150

RE, ATTRAZIONI E
VIAGGIANTI

CATEGORIA

za Base

40% giochi/spettacoli
viaggi - tariffa:
z. da 0 fino a 24 ore

OCCUPAZIONE DEL SUOLO			OCCUPAZIONI SOPRA IL SUOLO		
OCCUPAZIONI FINO A 14 GG.	OCCUPAZIONI DA 15 A 29 GG.	OCCUPAZIONI OLTRE 30 GG. O RICORRENTI	OCCUPAZIONI FINO A 14 GG.	OCCUPAZIONI DA 15 A 29 GG.	OCCUPAZIONI OLTRE 30 GG. O RICORRENTI
L. 1.500	L. 1.200	L. 750	L. 750	L. 600	L. 375
L. 1.200	L. 960	L. 150	L. 150	L. 150	L. 150
L. 150	L. 150	L. 150	L. 150	L. 150	L. 150


RE, ATTRAZIONI E
VIAGGIANTI

CATEGORIA

za Base

30% giochi/spettacoli
viaggi - tariffa:
z. da 0 fino a 24 ore

OCCUPAZIONE DEL SUOLO			OCCUPAZIONI SOPRA IL SUOLO		
OCCUPAZIONI FINO A 14 GG.	OCCUPAZIONI DA 15 A 29 GG.	OCCUPAZIONI OLTRE 30 GG. O RICORRENTI	OCCUPAZIONI FINO A 14 GG.	OCCUPAZIONI DA 15 A 29 GG.	OCCUPAZIONI OLTRE 30 GG. O RICORRENTI
L. 900	L. 720	L. 450	L. 450	L. 360	L. 225
L. 180	L. 150	L. 150	L. 150	L. 150	L. 150
L. 150	L. 150	L. 150	L. 150	L. 150	L. 150



TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 10

TABELLE APPLICATIVE



CATEGORIA	OCCUPAZIONE DEL SUOLO			OCCUPAZIONI SOPRA IL SUOLO		
	OCCUPAZIONI NON RICORRENTI	OCCUPAZIONI RICORRENTI FINO A 14 GG.	OCCUPAZIONI RICORRENTI OLTRE 14 GG.	OCCUPAZIONI NON RICORRENTI	OCCUPAZIONI RICORRENTI FINO A 14 GG.	OCCUPAZIONI RICORRENTI OLTRE 14 GG.
Tariffa Base	L. 3.000	L. 3.000	L. 2.400	L. 1.500	L. 1.500	L. 1.200
id.50% per ambulanti-tariffa	L. 1.500	L. 1.500	L. 1.200	L. 750	L. 750	L. 600
occupaz. da 0 fino a 24 ore	L. 150	L. 150	L. 150	L. 150	L. 150	L. 150

CATEGORIA	OCCUPAZIONE DEL SUOLO			OCCUPAZIONI SOPRA IL SUOLO		
	OCCUPAZIONI FINO A 14 GG.	OCCUPAZIONI DA 15 A 29 GG.	OCCUPAZIONI OLTRE 30 GG. O RICORRENTI	OCCUPAZIONI FINO A 14 GG.	OCCUPAZIONI DA 15 A 29 GG.	OCCUPAZIONI OLTRE 30 GG. O RICORRENTI
Tariffa Base	L. 1.500	L. 1.500	L. 1.200	L. 750	L. 750	L. 600
id.50% per P.Eserc. tariffa	L. 750	L. 750	L. 600	L. 375	L. 375	L. 300
occupaz. da 0 fino a 24 ore	L. 150	L. 150	L. 150	L. 150	L. 150	L. 150

CATEGORIA	OCCUPAZIONE DEL SUOLO			OCCUPAZIONI SOPRA IL SUOLO		
	OCCUPAZIONI FINO A 14 GG.	OCCUPAZIONI DA 15 A 29 GG.	OCCUPAZIONI OLTRE 30 GG. O RICORRENTI	OCCUPAZIONI FINO A 14 GG.	OCCUPAZIONI DA 15 A 29 GG.	OCCUPAZIONI OLTRE 30 GG. O RICORRENTI
Tariffa Base	L. 900	L. 900	L. 720	L. 450	L. 450	L. 360
id.50% per P.agric. tariffa	L. 450	L. 750	L. 360	L. 360	L. 225	L. 180
occupaz. da 0 fino a 24 ore	L. 150	L. 150	L. 150	L. 150	L. 150	L. 150

COIV.

Sezione Centrale
Via Trinacria, 36
90144 PALERMO

DEL

PO PROT. N.

OGGETTO: Trasmissione decisione n. 5417/2538

ALLEGATI N.

APPROVATO CON ATTO CC. N. 46 DEL 25.2.97

→ Al Comune

CARINI (PA)

e, p. c.

All'Assessorato Regionale
degli Enti Locali
SEDE

Al Presidente del Collegio
dei Revisori dei conti
del Comune di CARINI

Alla Sezione Provinciale
del CO.RE.CO. di

Si trasmette copia della decisione adottata da questo
CO.RE.CO. Sezione Centrale nella seduta del 29.4.97
relativa alla deliberazione n. 46 del 25.2.97
di codeto Ente.

IL SEGRETARIO DEL CO.RE.CO.
(Dr. G. Giuffrida)

COMUNE DI CARINI	
16 GIU. 1997	
17638	
Cat.	Cl. Fasc.

L'ani.

me-
se di 11 aprile in Palermo si é riunito il Comitato Regionale di
Controllo Sez. Centrale per gli Enti Locali con l'intervento dei Sigg.

O M I S S I S

Assiste il Segretario Dr. Giuffrida

Esaminata la deliberazione n° 46 del 25.2.97 del Comune
Carini (PA) avente per oggetto: modifica regolamento appli-
cazione tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.-

- Visto il D.L.P.Reg.29/10/1955 n°6
- Visto il D.P. Reg.29/10/1957 n°3
- Vista la L.R. 6/3/1985 n°9
- Vista la L.R.3/12/1991 n°44
- Vista la L.R.11/12/1991 n°48
- Vista la L.R. 26/8/1992 n°7
- Visti i chiarimenti forniti dall'Ente;
- Rilevato che quanto disposto all'art. 7 lettera 1) contrasta con la previsione di cui alla L. n. 549/95, art. 3, comma 61 punto 3) che prevede l'esenzione delle occupazioni con tende o simili soltanto per le occupazioni temporanee e, non anche per quelle permanenti;

P.Q.M.

Pronuncia l'annullamento parziale dell'atto in esame, limitata-
mente alla parte censurata in premessa.-

IL RELATORE
avv.Macaluso

IL PRESIDENTE
Dr. Cassata

IL SEGRETARIO
Dr. Giuffrida

COMUNE DI CARINI

16 GIU. 1997

17638

P. C. A.
IL DIRIGENTE SUPERIORE

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

SEZIONE CENTRALE

PALERMO

Dec.n° 5417/2538

L'anno millenovecentonovanta sette il giorno ventinove del
mese di aprile in Palermo si é riunito il Comitato Regionale di
Controllo Sez.Centrale per gli Enti Locali con l'intervento dei Sigg.

O M I S S I S

Assiste il Segretario Dr. Giuffrida

Esaminata la deliberazione n° 46 del 25.2.97 del Comune
Carini (PA) avente per oggetto: modifica regolamento appli-
cazione tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.-

- Visto il D.L.P.Reg.29/10/1955 n°6
- Visto il D.P. Reg.29/10/1957 n°3
- Vista la L.R. 6/3/1985 n°9
- Vista la L.R.3/12/1991 n°44
- Vista la L.R.11/12/1991 n°48
- Vista la L.R. 26/8/1992 n°7
- Visti i chiarimenti forniti dall'Ente;
- Rilevato che quanto disposto all'art. 7 lettera 1) contrasta con la previsione di cui alla L. n. 549/95, art. 3, comma 61 punto 3) che prevede l'esenzione delle occupazioni con tende o simili soltanto per le occupazioni temporanee e, non anche per quelle permanenti;

P.Q.M.

Pronuncia l'annullamento parziale dell'atto in esame, limitata-
mente alla parte censurata in premessa.-

IL RELATORE
avv.Macaluso

IL PRESIDENTE
Dr. Cassata

IL SEGRETARIO
Dr. Giuffrida

COMUNE DI CARINI

P.E.C.
IL DIRIGENTE SUPERIORE

10 GIU. 1997

17638

COMUNE DI CARINI

(Prov. di Palermo)


Il Segretario Generale

CERTIFICA



su conforme attestazione del Messo Comunale, che l'atto C.C. n. 46 del 25/02/1997 avente oggetto: "MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE", annullato parzialmente dal CO.RE.CO. - Sez. Centrale - in data 29/4/1997, con decisione nn. 5417/2538, e' stato ripubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal 19/6/1997 al 04/7/1997 e che lo stesso e' entrato in vigore il 07/7/1997.

Carini, li 16/7/1997

IL MESSO COMUNALE
(Sig. Vincenzo Buzzetta)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Francesco Pellicano')



18/06 '97 08:04

18/06 '97 08:04 091 6964718

CORECO CENTRALE

001

REPUBBLICA ITALIANA

MOD. 14 S.C. - R.S.



Regione Siciliana

REGIONE SICILIANA
REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione Contabile

Via ... 35

90133 PALERMO

PROT. N. ...

Trasmissione decisione n. 54/7/2533

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000825
PARTITA I.V.A. 02711070027

12 GIU. 1997

RISPOSTA A

DEL

Al Comune

CARINI (PA)

c.p.c.

All'Assessorato Regionale
degli Enti Locali
SEDE

Al Presidente del Collegio
dei Revisori dei conti
del Comune di CARINI

Alla Sezione Provinciale
del CO.RE.CO. di

COMUNE		CARINI	
★	18 GIU. 1997	★	
14908			
Cat.	Ci.	Fasc.	

Si trasmette copia della decisione adottata da questo

COMUNE Sezione Centrale nella seduta del 29-4-97

alla deliberazione n. 46 del 25-2-97

del Comune.

IL SEGRETARIO DEL CO.RE.CO.
(Dott. G. Muffrida)

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

SEZIONE CENTRALE

PALERMO

Dec.n° 5417/2.38

l'anno millenovecentonovanta sette il giorno ventinove del

aprile in Palermo si è riunito il Comitato Regionale di

la Sezione Centrale per gli Enti Locali con l'intervento dei Sigg.

O M I S S I S

il Segretario Dr. Giuffrida

alla deliberazione n° 46 del 25.2.97 del Comune

PA avente per oggetto: modifica regolamento appli-

ca tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.-

1) D.L.P. Reg. 29/10/1955 n°6

2) D.L.P. Reg. 29/10/1957 n°3

3) L.R. 6/3/1985 n°9

4) L.R. 3/12/1991 n°44

5) L.R. 11/12/1991 n°48

6) L.R. 26/8/1992 n°7

e i chiarimenti forniti dall'Ente;

ovvero che quanto disposto all'art. 7 lettera 1) contrasta
con la previsione di cui alla L. n. 549/95, art. 3, comma 61
che prevede l'esenzione delle occupazioni con tende
e soltanto per le occupazioni temporanee e, non anche
per le permanenti;

P.Q.M.

il regolamento parziale dell'Ente in esame, limitata-
mente censurata in premessa.-

IL PRESIDENTE
Dr. CassataIL SEGRETARIO
Dr. GiuffridaIL PRESIDENTE
Dr. CassataP.C.C.
SEZIONE SUPERIORE

30 APR. 1997

05 MAG. 1997

REGIONE SICILIANA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
Sezione Centrale
Via Trinacria, 36
90144 PALERMO

RISPOSTA A

DEL


GRUPPO

PROT. N.

2538

SI PREGA INDICARE NELLA RISPOSTA IL NUMERO
DI PROTOCOLLO E L'UFFICIO A CUI SI RISPONDE

O: Comunicazione annullamento delibera



Al Comune di

Carini / PA

Si comunica che questo CO.RE.CO Sezione Centrale nella seduta
del 29/4/97 ha annullato parzialmente la delibera
66 del 25/2/97 decisione n. 5417/2538

Segue provvedimento motivato.

Il Segretario del CO.RE.CO.
(Dott. G. Giuffrida)

rideterminare gli importi di base ed i meccanismi tariffari relativi
tassa, in relazione alle nuove disposizioni introdotte dalla L.
95;

non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse
trattili;

di stabilire, per le aree sulle quali vengono riscossi canoni di
essione non ricognitori, la riduzione della tassa nella misura del 90%;

il nuovo testo del regolamento comunale che si propone per
approvazione, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), e
enutolo meritevole di accoglimento;

le nuove tariffe che si propongono per l'approvazione riportate nel
vedimento che si allega sotto la lettera B);

DELIBERA

di modificare, con effetto dall'1.1.1996, il regolamento per
applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
ondo il nuovo testo che si allega alla presente deliberazione sotto la
tera A) formandone parte integrante e sostanziale;

di attribuire effetto retroattivo alle determinazioni relative alla non
licazione della tassa sui passi carrabili e sulle occupazioni con
ovetture adibite a trasporto pubblico, e l'importo minimo al di sotto
quale la tassa non è dovuta come descritte nei punti 1, 2 e 3 citati in
nessa;

di stabilire con decorrenza 1.1.1997 le tariffe del tributo in esame come
icate nel provvedimento che si allega sotto la lettera B).

La presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero delle Finanze,
zione Centrale per la fiscalità locale, ai sensi degli artt; 35, 57 del
lgs. 15.11.1993, n. 507;

PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-amm.va, ai
nsi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 08.06.90 n. 142, come
chiamato dall'art. 1 lettera i della L.R. 11.12.91 n. 48, sulla proposta
dicata in oggetto.

Parini 29/09/1996

Il Resp. bile del Procedimento

Ferraro

Il Capo Ripartizione 2^a

Pellegrini

PARERE DI LEGITTIMITA'

sottoscritto, Segretario Generale, visti i superiori pareri esprime il
proprio parere favorevole di legittimità sulla proposta in oggetto indicata
sensi dell'art. 53 della legge 142/90.

Parini li 30.01.1997

Il Segretario Generale
(Dr. Francesco Pellicanò)

Francesco Pellicanò

SEDUTA DI PROSECUZIONE DELLA SEDUTA DEL 24\02\1997, AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA l.r. N.9\1986, COME SOSTITUITO DALL'ART. 21 DELLA l.r. N. 26 DEL 1\9\1993.

Si da atto che è presente in aula l'assessore al territorio ed ambiente prof. Monteleone Giuseppe

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

In ordine alla superiore proposta di deliberazione informa l'Assemblea consiliare che con propria lettera prot. n.3246 del 31\1\1997 ha inviato la suddetta proposta all'esame congiunto della prima e seconda commissione consiliare per il rilascio del competente parere e che ancora le suddette commissioni non hanno fatto pervenire il loro parere.

Chiesta ed ottenuta la parola il consigliere Rivituso Antonino, Presidente della 2^a Commissione consiliare unitamente al vice presidente della commissione stessa, sig. Picone Nunzio, propongono la sospensione per dieci minuti della seduta al fine di consentire che la 1^a e la 2^a Commissione consiliare rilascino il prescritto parere sulla suddetta proposta.

Non avendo altri consiglieri comunali chiesto di intervenire sull'argomento il Presidente del C.C. sottopone a votazione la proposta dei consiglieri Rivituso e Picone.

Effettuate le operazioni di voto per alzata e seduta con l'assistenza degli scrutatori già designati sigg.ri Badalamenti S. - Amato S. - e Alamia V. - viene approvata con n. 13 voti favorevoli su n. 13 consiglieri presenti. Sono le ore 23,35.

Alla ripresa dei lavori alle ore 23,55 effettuato l'appello nominale a cura del Presidente del C.C. risultano presenti in aula i seguenti 13 consiglieri comunali (Alamia V. - Gallina D. - Genova C. - Balsamo A. - Laviano F. - Candela F. - Picone N. - Evola V. - Russo F. - Badalamenti S. - Amato S. - Mignano S. - Rivituso A. -). Assenti n. 7 (Agrusa G. - Nicastrì F. - Purpura C. - Randazzo V. - Prezzabile F. - Pignato G. - Conigliaro I. -).

Quindi il Presidente del C.C. informa l'assemblea consiliare che la 1^a e la 2^a Commissione consiliare hanno congiuntamente rilasciato parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopraindicata, giusta verbale del 25\2\1997 di cui ne dà lettura e che viene allegato alla presente. Dopo avere dato anche lettura della proposta soprariportata, e non avendo alcun consigliere comunale chiesto di intervenire sull'argomento, la sottopone a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ISTA la superiore proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri soprariportati ;

DITA la relazione del Presidente del C.C. ;

ISTO l'allegato parere favorevole rilasciato congiuntamente dalla 1^a e 2^a Commissione consiliare, giusta verbale del 25\2\1997.

Effettuate le operazioni di voto per alzata e seduta con l'assistenza degli scrutatori già designati sigg. : Badalamenti S. - Amato S. - Alamia V. - con n. 13 voti favorevoli su n. 13 consiglieri presenti, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione

Chiesta ed ottenuta la parola il consigliere Amato Salvatore (Rifondazione comunista), data l'ora tarda propone la chiusura dei lavori e il loro rinvio a data da destinare.

Non avendo alcun consigliere comunale chiesto la parola il Presidente del C.C. sottopone a votazione la superiore proposta di chiusura dei lavori formulata dal consigliere comunale sig. Amato Salvatore.

Effettuate le operazioni di voto per alzata e seduta con l'assistenza degli scrutatori già designati sigg. : Badalamenti S. - Amato S. - e Alamia V. - la superiore proposta viene approvata con n. 13 voti favorevoli su n. 13 consiglieri presenti, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente.

Preso atto dell'esito favorevole della superiore votazione il Presidente del C.C. chiude i lavori e scioglie l'Assemblea. Sono le ore 0,10 del 26\2\1997.

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato
sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Reg. Alania Vincenzo

Prof. Gino Genova

Dott. Francesco

INALE

VER

DEL

DO: RI

Il sottoscritto, Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Su conforme certificazione del messo comunale, che copia di F
presente deliberazione è in corso di pubblicazione al
Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 9 MAR eguit
come prescritto dall'art. 11 della legge regionale 3.12.91 n

IL MESSO COMUNALE

F.to Lo Cricchio Sebastiano

SEZ. CENTRALE

☐ è stata trasmessa al CO.RE.CO. con nota n. 7026 del 10
per il controllo di legittimità

*pubblicità del 19-6-97
al 1-7-97*



Carini, li 10 MAR 1997

IL SEGRETARIO GENERALE

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA ANNUNZIATA PARZ. IL 29.4 GEND
☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione BALE
non essendo pervenute richieste di invio al controllo; (art. PURI
comma 3°).

☐ perchè dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 com RAN
2° o art. 16 della L.R. 3.12.91 n. 44 e inviata al Co.Re.Co., GLA
quale ne ha accusato ricevuta in data ---

☐ decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto al Co.Re.Co., ICA
quale ne ha accusato ricevuta in data --- (art. 18 comm ult
6°), dei chiarimenti o degli atti e delle notizie richieste isan
(art. 19 comma 2°), senza che ne sia stato comunicato SO,
provvedimento di annullamento.

☒ avendo il Co.Re.Co. comunicato di aver riscontrato vizi d'ile NC
legittimità, (art. 18 comma 9°), con decisione n. 5417/2538
nella seduta del 29-4-97

Carini, li 16-7-97

IL SEGRETARIO GENERALE

retro.cc

